



*Ministero delle attività culturali e del turismo*

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM  
LEGISLATIVO  
0004969-18/02/2016  
Cl. 02.01.00/189.8

All'Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Normativa  
Ufficio Agevolazioni fiscali  
via Cristoforo Colombo, 426 c/d  
ROMA

MIBACT-DG-PT  
843 del 22/2/2016

E. p.c.,  
Alla Direzione generale  
Turismo  
SEDE

OGGETTO: Interpello [REDACTED] - art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - [REDACTED]  
[REDACTED] - richiesta parere.-

Si riscontra la nota di codesta Agenzia del 18 gennaio 2015, in merito all'interpello in oggetto, concernente l'applicabilità del credito d'imposta previsto dall'art. 10 del decreto legge n. 83 del 2014, convertito dalla legge n. 106 del 2014, nell'ipotesi di subentro nella gestione dell'attività alberghiera.

Al riguardo, questo Ufficio concorda con lo schema di risposta all'interpello in oggetto predisposto da codesta Agenzia.

Come è noto, l'art. 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014, rubricato "Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico", riconosce "alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012" un credito d'imposta, rinviando ad un successivo decreto ministeriale, adottato il 7 maggio 2015, l'individuazione delle tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta.

Le disposizioni sono volte a concedere il beneficio, in presenza di interventi di riqualificazione, al soggetto che effettivamente svolge attività alberghiera in forma d'impresa, secondo le caratteristiche previste dal codice civile di professionalità, economicità e organizzazione finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi.

La Direzione generale Turismo, peraltro, in considerazione della grande quantità di quesiti pervenuti, ha ritenuto di pubblicare sul sito istituzionale le questioni affrontate raggruppate per tematiche principali. Nel caso in cui un'impresa alberghiera subentri, in data successiva al 1° gennaio 2012, nella gestione di una struttura alberghiera già esistente a tale data, la Direzione precisa che, ai fini della verifica dell'esistenza di un'impresa alberghiera alla data del 1° gennaio 2012, occorrono due requisiti: 1) l'attività alberghiera sia stata registrata precedentemente a tale data alla Camera di Commercio relativamente alla partita I.V.A. dell'impresa, il cui rappresentante legale presenta l'istanza per il



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

UFFICIO LEGISLATIVO

riconoscimento del credito: 2) l'attività alberghiera deve risultare attiva alla data di presentazione dell'istanza.

Non appare pertanto fondata la tesi prospettata dal contribuente, per cui una struttura alberghiera può esistere "a nome di un'altra impresa".

Per le motivazioni esposte si concorda con il parere negativo proposto.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(Cons. Paolo CARPENTIERI)  
*Carpentieri*